

Ai gentili clienti
Loro sedi

Voucher per lavoro occasionale disponibili presso tutti gli uffici postali

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **sono disponibili, presso tutti gli uffici postali, i nuovi tagli dei voucher per il lavoro occasionale**. In buona sostanza, dal corrente mese di marzo, presso tutti gli uffici postali vengono distribuiti i voucher cartacei da 10, 20 e 50 euro di valore nominale e una validità di due anni. La riscossione dei buoni può avvenire presso un qualsiasi ufficio postale (non necessariamente presso lo stesso ufficio d'emissione) a partire dal secondo giorno successivo quello della fine delle prestazioni. Questa modalità si aggiunge, pertanto, alla preesistente possibilità di acquisto presso i tabaccai abilitati, banche convenzionate, alle modalità telematiche e ai buoni cartacei. **La procedura di gestione dei voucher cartacei distribuiti da Poste italiane prevede un sistema misto tra l'attuale procedura dei voucher cartacei venduti dalle sedi territoriali dell'Inps e la procedura di gestione dei voucher venduti presso i tabaccai abilitati e gli sportelli bancari del circuito Banche popolari** (cosiddetti Pea: punti di emissione autorizzata). In ogni caso, come meglio vedremo di seguito, **il datore di lavoro, dopo aver acquistato i voucher presso uno degli sportelli postali, dovrà attivarli tramite i canali messi a disposizione dall'INPS, dichiarando l'inizio della prestazione occasionale da parte del lavoratore.**

Premessa

Dal corrente mese di marzo è possibile acquistare e riscuotere i c.d. "voucher", per lavoro occasionale accessorio, anche presso gli uffici postali. Operazione già possibile (sebbene in via sperimentale) dal mese di dicembre 2011 presso gli uffici postali di Lombardia e Puglia.

Questa modalità si aggiunge, pertanto, alla preesistente possibilità di acquisto presso i tabaccai abilitati, banche convenzionate, alle modalità telematiche e ai buoni cartacei. In ogni caso, come meglio vedremo di seguito, **il datore di lavoro, dopo aver acquistato i voucher presso uno degli sportelli postali, dovrà attivarli tramite i canali messi a disposizione dall'INPS, dichiarando l'inizio della prestazione occasionale da parte del lavoratore, che, dovrà in tal caso riscuotere il buono presso qualsiasi sportello postale** (non necessariamente presso lo stesso ufficio di emissione).

Prima di entrare nel merito della convenzione, cerchiamo di ricapitolare, in estrema sintesi, **l'utilizzo dei buoni lavoro e soprattutto di capire quando questa tipologia di lavoro può essere interessante e conveniente.**

La disciplina del lavoro occasionale accessorio

L'**ambito** che definisce l'**applicazione oggettiva e/o soggettiva del lavoro occasionale accessorio** è prevista dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (c.d. Riforma Biagi) e precisamente l'articolo 70 che dispone un **elenco rigido di attività ritenute accessorie e saltuarie e ne limita l'utilizzo ad un compenso massimo al di sopra del quale non si ravviserebbe la accessorietà.**

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

di **lavori domestici**

di **lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti**, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;

dell'**insegnamento privato supplementare**

di **manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà** anche in caso di committente pubblico

da **giovani con un'età da 16 a 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi di ogni ordine e grado, in tutti i settori produttivi** (compresi gli enti locali). Nel caso degli studenti non universitari compatibilmente con gli impegni scolastici ed esclusivamente nei periodi di vacanza: il sabato e la domenica e durante le "vacanze" scolastiche;

di **attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani fino a 25 anni** (così come previsto nel precedente punto e) ovvero delle **attività agricole** svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;

dell'**impresa familiare** di cui all'articolo 230-bis del codice civile;

della **consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;**

in **attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie;**

in **qualsiasi settore produttivo**, compresi gli enti locali, da parte di **pensionati;**

in **tutti i settori produttivi**, da parte **di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale**. Unica esclusione: la possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

in **tutti i settori produttivi**, compresi gli enti locali, da **percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare**.

Il secondo limite, al di là della tipologia dell'attività o dell'età del prestatore di lavoro, è il **compenso massimo che può essere erogato dal committente per le prestazioni ricevute**.

Le attività, riferite al medesimo committente, da parte del prestatore di lavoro, **non possono dar luogo a compensi superiori a 5.000 euro netti nel corso di un anno solare** (6.660 euro lordi). Unica differenza sono le imprese familiari, le quali possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro netti (13.333 euro lordi).

Vantaggi in capo al committente

I **vantaggi in capo al committente** sono considerevoli. Non solo vi è una riduzione di adempimenti burocratici previsti in capo al committente/datore di lavoro, che possiamo così sintetizzare:

- nessun obbligo di consegna al lavoratore di lettera/contratto di lavoro;
- nessuna COT ai servizi per l'impiego;
- nessuna registrazione sul LUL;
- nessun prospetto paga da elaborare;
- nessun tipo di denuncia da presentare agli istituti;
- nessun versamento contributivo o di altra natura da effettuare.

Ma anche una riduzione notevole dei costi rispetto all'utilizzo di mano d'opera subordinata e autonoma, con un'aliquota contributiva ammontante al 13% del compenso lordo percepito.

Vantaggi in capo al prestatore

I vantaggi, inoltre, non sono in capo solo al committente, ma anche al prestatore di lavoro. Infatti, il prestatore, con questa tipologia lavorativa:

- ha una copertura previdenziale ed assicurativa (pur non dando titolo a prestazioni come la maternità, la malattia, ecc.);

- il compenso ricevuto non va ad incidere sullo status di inoccupato o disoccupato del prestatore ed è pienamente compatibile con qualsiasi trattamento pensionistico e con le varie forme di sostegno al reddito;
- ha una totale cumulabilità dei compensi percepiti con le rendite pensionistiche;
- vi è una esenzione fiscale dei compensi percepiti fino alla somma di 5.000 euro annui per ciascun committente;
- non vi è cumulabilità del medesimo reddito ai fini del calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (ISE o ISEE) previsti per la fruizione delle prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità.

L'erogazione del compenso

Il compenso, per le prestazioni fornite, deve avvenire esclusivamente attraverso l'utilizzo di buoni lavoro (c.d. voucher). Qualsiasi altra forma retributiva (ad esempio in contanti o tramite assegni) farebbe decadere l'istituto lavorativo come previsto dall'art. 70 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003. L'unica garanzia, per l'emissione del voucher da parte del committente, è data dalla prestazione di lavoro. La non realizzazione della prestazione porta alla non emissione del buono lavoro.

L'importo del voucher è nominale e comprende:

- il compenso netto per il prestatore di lavoro, pari al 75% del valore del buono (7,50/13,00/37,50 euro a seconda che il valore nominale del buono sia di 10/20/50 euro);
- la contribuzione a favore della gestione separata Inps, pari al 13%, per il prestatore;
- l'assicurazione assistenziale Inail, pari al 7%;
- il compenso a favore del concessionario (Inps) per la gestione del servizio, pari al 5%.

La nuova convenzione stipulata dall'Inps con Poste Italiane s.p.a.

Dal corrente mese di marzo è stato esteso a tutto il territorio nazionale la distribuzione, a cura delle poste, di voucher cartacei da 10, 20 e 50 euro di valore nominale, operazione già possibile dal mese di dicembre 2011, in via sperimentale, presso gli uffici postali di Lombardia e Puglia.

I buoni cartacei sono identificati da una numerazione specifica:

- i buoni lavoro da 10 euro iniziano con il numero «3»;
- i buoni lavoro da 20 euro iniziano con il numero «4»;
- i buoni lavoro da 50 euro con il numero «5».

OSSERVA

La procedura di gestione dei voucher cartacei distribuiti da Poste italiane prevede un sistema misto tra l'attuale procedura dei voucher cartacei venduti dalle sedi territoriali dell'Inps e la procedura di

gestione dei voucher venduti presso i tabaccai abilitati e gli sportelli bancari del circuito Banche popolari (cosiddetti Pea: punti di emissione autorizzata).

La procedura in sintesi

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Prima dell'inizio della prestazione lavorativa e della conseguente riscossione dei buoni da parte del prestatore e per il corretto accredito dei relativi **contributi**, **il Committente deve comunicare all'INPS i seguenti dati:**

- il proprio codice fiscale (riportato sul voucher buono lavoro),
- la tipologia di committente
- la tipologia di attività
- i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale)
- il luogo di lavoro
- la data d'inizio e fine della prestazione.

Tale comunicazione, valevole anche ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all'INAIL, può avvenire con una di queste **modalità:**

- telefonando al numero verde 803164 (Contact Center INPS);
- recandosi presso una sede INPS
- collegandosi al sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina «Lavoro Occasionale» (accesso ai servizi/ Gestione Dna voucher cartacei);

Il committente deve indicare il proprio codice fiscale e come password il codice identificativo (16 caratteri) di uno dei buoni lavoro acquistati nella giornata.

L'Istituto previdenziale ha chiarito che nella comunicazione riguardanti la durata della prestazione, devono essere indicati i giorni/periodi di effettiva prestazione e non l'arco temporale in cui le prestazioni si collocano. In particolare, il committente deve effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all'INPS, tenendo presente che:

- ☞ le prestazioni svolte dallo stesso prestatore, vanno inserite senza sovrapposizione di periodi;
- ☞ le prestazioni devono essere comunicate in ordine cronologico, sulla base della data di fine prestazione sia nel caso facciano riferimento ad un unico prestatore, sia nel caso in cui i prestatori coinvolti siano più d'uno.
- ☞ nel caso di più acquisti di buoni lavoro presso gli sportelli bancari abilitati, la data di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella dell'operazione con la quale sono stati acquistati i voucher per remunerarla.

OSSERVA

La mancata comunicazione all'INPS, e conseguentemente anche all'INAIL, dei dati sopra evidenziati, farà sì che gli Istituti applicheranno la c.d. 'maxisanzione', così come modificata dall'articolo 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. 'Collegato Lavoro').

OBBLIGHI DEL PRESTATORE

L'operazione di comunicazione inizio lavoro è necessaria sia per l'attivazione del buono lavoro, che per la successiva riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi. Il committente deve comunicare all'Inps anche eventuali variazioni relativamente ai prestatori di lavoro, al periodo d'inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell'attività, tramite i predetti canali.

Una volta avvenuta la prestazione, il lavoratore può rivolgersi agli sportelli delle banche abilitate (banca PEA - Punto Emissione Autorizzato) al rilascio ed al pagamento dei buoni lavoro. Ciò può avvenire dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale e fino ad un anno dal giorno dell'emissione dei voucher.

I

Il prestatore per riscuotere i buoni deve presentarsi con il proprio codice fiscale (tessera Sanitaria o tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate) ed un documento valido di riconoscimento. A pagamento avvenuto l'operatore rilascerà una ricevuta a notifica dell'operazione svolta.

OSSERVA

Nel caso in cui il voucher risulti non pagabile, il prestatore dovrà rivolgersi ad una delle sedi Inps per verificarne le motivazioni.

La riscossione entro 2 anni

Ai fini della riscossione i buoni lavoro hanno una validità di due anni dal giorno dell'emissione. Tale periodo di validità interessa tutti i voucher venduti dal 1° gennaio 2012; per consentire la riscossione dei voucher ancora non portati all'incasso oppure la presentazione delle richieste di rimborso dei voucher non utilizzati è previsto, tuttavia, un congruo periodo transitorio, fino al 30 giugno 2012. La riscossione può avvenire presso tutti gli uffici postali del territorio nazionale dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale.

Il rimborso de voucher non utilizzati

Nel caso di mancata prestazione lavorativa, il committente può chiedere il rimborso dei buoni lavoro acquistati. Per quanto riguarda la richiesta di rimborso dei voucher cartacei la procedura di base,

relativa al rimborso a fronte della restituzione di voucher non utilizzati, è stata illustrata con il messaggio n. 012082 del 4 maggio 2010.

Situazioni particolari	Procedura da eseguire per il rimborso
Il versamento è stato acquisito in procedura, ma i voucher emessi non sono stati ritirati/consegnati per vari motivi (indisponibilità del prestatore, decesso del committente, mancato rispetto dei criteri di regolamentazione del lavoro occasionale accessorio, ecc.)	In entrambi i casi, i funzionari Inps accedono sempre all'applicativo all'uopo predisposto per le necessarie verifiche. Dopo avere inserito l'importo e il numero di protocollo I.N.P.S. che è stato assegnato alla richiesta, può risultare che l'importo richiesto a titolo di rimborso sia inferiore alla disponibilità residua del bollettino (ad esempio, nel caso in cui il datore di lavoro voglia riservarsi per il futuro una somma residua per acquistare ulteriori voucher cartacei POA).
Il versamento è stato acquisito in procedura per acquistare voucher cartacei ed il committente lo ha parzialmente "speso" per ritirarne alcuni, e chiede il rimborso dell'importo non utilizzato.	In fase di conferma dei dati, la procedura controlla che l'importo immesso sia non superiore alla disponibilità residua del bollettino e che il numero di protocollo sia corretto.
Versamento effettuato non risulta registrato	Il versamento è stato effettuato tramite bollettino postale cartaceo, ma il versamento stesso non è mai stato acquisito tramite la procedura per l'acquisto dei voucher cartacei, né per l'acquisto di quelli telematici. In tal caso la sede, prima di procedere al rimborso, deve procedere al ritiro del bollettino in originale e al suo annullamento tramite la dicitura 'annullato per rimborso e un timbro.

A seguito di esito positivo delle registrazioni effettuate in relazione a tutte le casistiche di rimborso attraverso le procedure precedentemente esposte, la sede Inps provvede ad emettere un bonifico domiciliato o effettuare un accredito su c/c a favore del committente per il controvalore degli importi non utilizzati

OSSERVA

Il rimborso dei voucher cartacei non utilizzati, ma acquistati presso gli uffici di Poste

Italiane s.p.a. è molto più snella. Infatti, la procedura prevede la consegna dei voucher alla sede Inps, lo storno dell'importo da parte di Poste su richiesta di Inps, e l'emissione di un bonifico domiciliato.

La novità prevede l'automatizzazione dei flussi di richiesta di storno da Inps verso Poste e di riscontro da parte di Poste, che consentirà la riduzione dei tempi di definizione del rimborso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO